

Allegato alla deliberazione del consiglio comunale n. 31 dd 1.10.2019

Il Segretario comunale

Rep. N. _____

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MADRUZZO

PROVINCIA DI TRENTO

OGGETTO: Variante 2019 al piano attuativo di iniziativa privata denominato «piano di lottizzazione in loc. Pergolese»

Atto Aggiuntivo alla Convenzione urbanistica di data 03/09/2015 Rep. 821

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale di Madruzzo.

Avanti a me Dott. _____, nella mia qualità di Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.L.R.R.O.C.C, approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L, sono personalmente comparsi i signori:

- PISONI ELIO nato a Trento il 02.05.1971 e residente a Trento in Via Brescia 41, codice fiscale PSN LEI 71E02 L378P, legale della società S. Siro Srl di Pisoni Elio & C. con sede in via S.Siro n°7 a Pergolese codice fiscale _____ P.Iva 001876660224, in qualità di proprietaria delle pp.ff. _____ in C.C. Lasino;
- BASSETTI MARIA ELISA, nata a Trento il 15.08.1947 e residente a Pergolese in Via San Siro n.1, codice fiscale BSS MLS 47M55 L378E
- GOTTARDI MARCO, nato a Trento il 03.10.1946 e residente a Pergolese in Via San Siro, codice fiscale GTT MRC 46R03 L378O

in qualità di proprietari delle pp.ff. _____ in C.C. Lasino nel seguito del presente atto denominati semplicemente «ditta lottizzante», da una parte;

e il sig. _____, Sindaco del comune di Madruzzo, nato a _____ e domiciliato, per l'incarico di cui in seguito, presso la residenza comunale in Madruzzo, alla Piazza _____,

codice fiscale e P.IVA _____.

Detti comparenti, delle cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario sono certo, dichiarando di avere la piena disponibilità degli immobili interessati e conseguentemente essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione, convengono e stipulano quanto segue:

I suddetti comparenti, della cui identità personale io Segretario rogante sono certo, rinunciano, col mio consenso, all'assistenza dei testimoni.-----

Premesso

- che il Piano Regolatore Generale del Comune di Madruzzo (di seguito per brevità PRG) individua nel Comune Catastale di Lasino, in Pergolese – loc. San Siro, un'area soggetta a pianificazione attuativa con destinazione prevalentemente residenziale di nuova espansione;
- che in data _____.____ con deliberazione di consiglio comunale è stato approvato il Piano di Lottizzazione “San Siro” nel rispetto delle previsioni del PRG in vigore e secondo le procedure stabilite dalla legge urbanistica allora in vigore L.P. 1/2008;
- Vista la convenzione di lottizzazione, registrata il 03/09/2015 al numero 821 con la quale si prevedono una serie di obblighi da parte dei lottizzanti al fine di realizzare e cedere le opere di urbanizzazione costituite dalla viabilità, dai marciapiedi e da un parcheggio pubblico di testata;
- che dette opere di urbanizzazione risultano correttamente eseguite sulla base degli elaborati progettuali esecutivi già approvati in conformità con il permesso di costruire 25/16 di data 21/12/2016 e 7/2018 – variante 1 di data 21/08/2018 e per le stesse rimane in carico alla ditta lottizzante unicamente l'impegno finanziario relativo alle spese relative al frazionamento, collaudo, cessione all'amministrazione ed intavolazione delle stesse alla proprietà comunale;
- che la presente convenzione è soggetta alle disposizioni della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 e s.m. (di seguito per brevità LP 15/2015) e relativi provvedimenti attuativi;
- che successivamente alla stipula della convenzione di lottizzazione e successivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione sono intervenute mutate esigenze da parte dei proprietari dei lotti n. 1, 2, 3

e 4 per i quali non si chiede più la realizzazione di edifici residenziali ma di edifici da destinare ad attività agricola connessa con l'attività principale della società San Siro srl già insediata nell'attiguo compendio agricolo costituito dalla p.ed. 390/4

- che il piano attuativo originario prevedeva la realizzazione di otto lotti con destinazione residenziale, mentre la variante 2019 al Piano di Lottizzazione prevede la riduzione a 4 lotti con destinazione residenziale ed 1 lotto con destinazione per Azienda agricola.
- che le modifiche di destinazione d'uso di parte dei lotti non costituisce pregiudizio al completamento degli altri interventi con destinazione residenziale in quanto le attività agricole insediate dovranno risultare compatibili e rispettose degli standard residenziali in tema di tutela dagli inquinamenti ed emissioni (tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo), come specificatamente previsto al nuovo articolo 40 - Azienda Agricola Compatibile [A], riportata in estratto negli elaborati di Variante al PRG.
- che le parti intervenute intendono introdurre alla convenzione di lottizzazione n. 821 le integrazioni e modifiche necessarie per potere dar corso alla modifica delle previsioni di destinazione del Piano di lottizzazione ai sensi della L.P. 15/2015;
- che le opere di urbanizzazione previste dall'originario progetto e richiamate nella convenzione di data _____ Rep. 821 sono costituite dalla realizzazione di una strada a doppio senso che dal bivio (via S.Siro-via Guà) si sviluppa ad "L" nell'area, servendo i lotti previsti. In corrispondenza del bivio la strada avrà un primo tratto pianeggiante per poi collegare il dislivello con via S.Siro mediante un'unica livellata. In corrispondenza del primo tratto pianeggiante, sono previsti gli accessi al parcheggio che avrà destinazione pubblica con 14 posti macchina. Lungo l'intero sviluppo della strada è previsto un marciapiede largo 1,50 che segue la pendenza della strada e collega via Guà con via S. Siro.
- Che i lavori relativi alla realizzazione delle stesse risultano conclusi e rimane in carico il completamento e regolarizzazione del frazionamento, del collaudo tecnico-amministrativo e della cessione alla Comune di Madruzzo nei termini previsti dalla convenzione originaria
- che la Ditta Lottizzante di cui alla presente convenzione è proprietaria di tutta l'area necessaria alla

realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione sopra descritte;

- che le predette norme si intendono applicabili alle opere di urbanizzazione previste dalla presente convenzione atteso che le stesse si configurano come opere di urbanizzazione primaria;

tenuto conto quanto segue

Con istanza di data _____, ns. prot. n. _____, proprietari dell'area hanno chiesto:

1. la variante al Piano di lottizzazione come da documentazione allegata costituita da:

- relazione tecnico-illustrativa,
- documentazione fotografica,
- 7 tavole grafiche (Variante II)
- 5 tavole grafiche relative a opere precedentemente autorizzate (Variante I)
- Autorizzazione della commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità della Valle dei Laghi.

Richiamato il parere del servizio gestione strade in data 29.07.2014 prot. n. S106/14/407425/19.5.4/3/FBO/it/ac (ns. prot. n. 3734 dd. 30.07.2014) in ordine alla realizzazione della nuova viabilità a servizio della nuova area residenziale.

2. di approvare, tenuto conto delle prescrizioni impartite dagli organi competenti, la variante al piano di lottizzazione Pergolese presentato con istanza di data 14 maggio 2019 ns prot.n.8182 d.d. 21/08/2019 pp.ff. 3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, e 3858 in C.C. Lasino e secondo il progetto allegato;

VISTI

la deliberazione n. prot. 3320 deliberazione 47/2019, del 07/05/2019 della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio che autorizza il piano di Lottizzazione in località Pergolese con prescrizioni;

la deliberazione del consiglio comunale n. ___ di data _____ (Allegato “A”) che ha:
autorizzato la Variante 2019 al Piano attuativo con il quale non vengono introdotte modifiche al

progetto esecutivo relativo alle opere di urbanizzazione primaria, redatto dall'arch. Maurizio Patton, per l'importo complessivo di lordi Euro 218.888,68;

approvato lo schema di atto aggiuntivo di convenzione, costituito da n. ___ articoli, da stipularsi in forma pubblica amministrativa, per la regolamentazione dei rapporti tra l'Amministrazione comunale e I LOTTIZZANTI.

Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, gli intervenuti signori stipulano:

Articolo 1 – Immobili interessati dal Piano attuativo PL2 variante 2019.

1.1. Il PL2 cui accede la presente convenzione interessa le seguenti realtà di cui sono riportate le superfici reali e catastali, da intendersi indicative, ricadenti all'interno della perimetrazione obbligatoriamente soggetta a piano di lottizzazione a Pergolese in Via S. Siro, pp.ff. 3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, e 3858 in C.C. Lasino e le relative opere di urbanizzazione primaria meglio descritte negli elaborati tecnicoprogettuali a firma del dott. Arch. Maurizio Patton.

1.2. Relativamente alle aree sopra descritte, la Ditta Lottizzante presenta al Comune la più ampia e illimitata garanzia per la disponibilità degli stessi e si impegna a dare esecuzione al PdL di cui alla premessa, secondo gli elaborati di progetto che vengono allegati alla presente convenzione, della quale fanno parte integrante, assumendo in modo esplicito e formale tutti gli impegni e gli obblighi previsti da questo articolo e dai seguenti, per se stessa ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Articolo 2 – Obblighi generali

2.1 La presente convenzione costituisce atto aggiuntivo e alla convenzione allegata al piano di lottizzazione approvato con deliberazione consiliare n. 3 dd. 09.02.2015 e sottoscritta in data 03/09/2015 Rep. 821, per la quale si prevede permangano a valere in particolare gli obblighi e le garanzie in capo ai lottizzanti relativamente alle opere di urbanizzazione.

2.2 La ditta lottizzante si impegna a dare esecuzione al progetto di lottizzazione che è stato redatto dal dott. arch. Maurizio Patton con studio in Padernone (TN) ed autorizzato dal Consiglio Comunale con

deliberazione n. ___ di data _____, la quale viene allegata alla presente convenzione come parte integrante e sostanziale.

2.3 La lottizzazione interessa pp.ff. 3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, e 3858 in C.C. Lasino site a Pergolese località San Siro.

2.4 La ditta lottizzante si impegna ad assumere gli oneri e obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi vincolante ed irrevocabile fino al loro completo assolvimento degli obblighi convenzionali stessi che saranno attestati con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune.

2.5 La ditta lottizzante è obbligata in solido per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dalla ditta lottizzante con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest'ultimo.

2.6 La ditta lottizzante si impegna inoltre, in caso di alienazione parziale o totale di aree, a regolamentare con apposito atto i criteri di ripartizione tra gli aventi causa degli oneri e benefici derivanti dalla presente convenzione, dandone formale comunicazione al Comune.

2.7 In caso di trasferimento le garanzie già prestate dalla ditta lottizzante non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che i successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.

2.8 La presente convenzione e gli obblighi derivanti, dovranno essere sempre richiamati negli atti di trasferimento di proprietà

2.9 L'attuazione della lottizzazione deve avvenire nel rispetto delle norme del P.R.G. e del piano guida approvato con deliberazione del consiglio comunale N. 39 dd.21.08.2014 a cui si rinvia integralmente.

2.10 La ditta lottizzante presenta al Comune la più ampia ed illimitata garanzia inerente alla disponibilità dell'area di lottizzazione contraddistinta dalle pp.ff. sopra descritte.

Articolo 3 –Elenco degli elaborati del Piano di Lottizzazione variante 2019.

3.1 Il progetto di piano attuativo, redatto nel rispetto delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale, è composto da:

PERMESSO DI COSTRUIRE n. 25/06 d.d. 21/12/2016

- Relazione geologica-geotecnica;
- Relazione tecnico-descrittiva;
- Documentazione fotografica;
- Computo metrico – progetto esecutivo;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Computo metrico – costo sicurezza;
- Elenco prezzi;
- Analisi prezzi;
- Tavola 1 – Planimetria generale: rilievo e dati catastali;
- Tavola 2 – Sezioni;
- Tavola 3 – Planimetria generale: individuazione ambiti;
- Tavola 4 – Planimetria generale: lotti e limiti urbanistici;
- Tavola 5 - Planimetria generale: opere di urbanizzazione;
- Tavola 5B – Planimetria, sezioni fondazioni e muri, c.a. fondazioni e muro;
- Tavola 6A - Sezioni;
- Tavola 6B – Sezioni;
- Tavola 7 – Caratteristiche tipologiche e materiali;
- Tavola 8 – Planivolumetrico: sviluppato su indicazioni abaco 7A;
- Tavola 9 – Planimetria generale: sottoservizi;
- Tavola 10 – Planimetria acque bianche, dettagli;
- Tavola 11 – Planimetria rete idropotabile, dettagli;

- Tavola 12 – Planimetria reti telefonica ed elettrica, dettagli;
- Tavola 13 – Planimetria rete illuminazione pubblica, dettaglio;
- Tavola 14 – Planimetria acque nere, dettagli;
- Tavola 15 – Schema tipo di frazionamento, mappa, particelle da cedere al Comune, movimenti superfici;

PERMESSO DI COSTRUIRE n. 7/2018 d.d. 21/08/2018 (VARIANTE I)

- Relazione tecnico-descrittiva;
- Tavola 5aV - Planimetria generale: opere di urbanizzazione;
- Tavola 5bR - Planimetria generale: opere di urbanizzazione;
- Tavola 6aV - Sezioni;
- Tavola 6bR – Sezioni;
- Tavola 9P – Planimetria generale: sottoservizi;
- Tavola 10P – Planimetria acque bianche, dettagli;
- Tavola 11P – Planimetria rete idropotabile, dettagli;
- Tavola 12P – Planimetria reti telefonica ed elettrica, dettagli;
- Tavola 14P – Planimetria acque nere, dettagli;

RICHIESTA DI VARIANTE II

- Relazione geologica-geotecnica;
- Relazione tecnico-descrittiva;
- Documentazione fotografica;
- Tavola 01VU - Planimetria urbanistica;
- Tavola 02VU - Planimetria generale – opere di urbanizzazione
- Tavola 03 VU – Planimetria generale - opere di urbanizzazione raffronto
- Tavola 04aVU Sezioni
- Tavola 04bVU Sezioni

- Tavola 05VU Abaco
- Tavola 06VU Planimetria generale - planivolumetrico

3.2 Il progetto di piano attuativo, di cui al comma 1, è parte integrante e sostanziale della presente convenzione e le parti dichiarano di conoscerne perfettamente il contenuto e di farne espresso riferimento a qualsiasi effetto

3.3 Per tutta la durata della convenzione i proponenti si obbligano a fornire gratuitamente al Comune, anche su richiesta di terzi interessati o controinteressati, copie degli elaborati di cui al comma 1, oltre a quelle già depositate in Comune o da depositare ai fini istituzionali, nonché a fornire gli stessi su supporto informatico in idoneo formato.

Articolo 4 – Descrizione sintetica dell'intervento – progettazione delle opere convenzionate

4.1. Il compendio oggetto della presente convenzione, afferente al PdL, verrà realizzato in più fasi, trattandosi di più edifici come delineato negli elaborati progettuali di cui all'art. 3.

4.2. L'edificazione all'interno del perimetro di lottizzazione si svilupperà nella realizzazione di sette lotti simili per dimensioni e superficie e uno, situato nella zona a sud ovest, di superficie doppia rispetto agli altri

4.3. Gli interventi di realizzazione degli edifici a destinazione residenziale e agricola, previsti dai singoli lotti, potranno essere realizzati alla conclusione delle opere di urbanizzazione già realizzate in conformità con il progetto e convenzione originari.

4.7 Le spese tecniche per la redazione del piano attuativo e dei relativi allegati, per i frazionamenti e le altre spese accessorie ad esse assimilabili, sono estranee alla presente convenzione.

Articolo 5 - Varianti non sostanziali al Piano di attuazione

5.1. Eventuali variazioni non sostanziali al progetto delle opere di urbanizzazione comprovate da difficoltà esecutive legate alla situazione dei luoghi, purché non alterino l'impianto complessivo, potranno essere autorizzate previo parere favorevole dei competenti Servizi comunali senza che ciò

costituisca variante alla presente convenzione.

5.2. Analogamente, non costituiranno variante le eventuali modifiche all’edificazione, conformi al PRG vigente, conseguenti alle variazioni di cui sopra. Per quanto non contenuto e previsto nel presente atto, in sede di attuazione si farà riferimento alla normativa tempo per tempo vigente in materia urbanistica ed edilizia e al PRG.

5.3. Criteri e dati di riferimento per la valutazione della sostanzialità o meno delle varianti, rimangono gli elaborati progettuali.

5.4. Rimane confermato che l’eventuale modifica del numero dei parcheggi per effetto di una diversa distribuzione degli spazi non andrà ad identificare variante al PdL e non implicherà variazione alla convenzione.

Articolo 6 - Spazi per il parcheggio.

6.1. La Ditta Lottizzante si impegna ad intavolare, una volta realizzati quale proprietà del comune di Lasino i posti macchina (14) situati a sud ovest dell’area, fra i quali dovranno essere compresi i posti macchina per disabili.

Articolo 7 – Dimensionamento delle aree e descrizione degli interventi previsti

7.1 Ai fini della presente convenzione si evidenzia che le aree oggetto di lottizzazione sono individuate con le seguenti destinazioni urbanistiche:

superficie territoriale soggetta a lottizzazione come da PRG	Area residenziale di nuova espansione	mq. 5.142,00
Superficie territoriale esterna al perimetro di lottizzazione		mq. 1.325,00
Superficie territoriale complessivamente considerata con la presente convenzione		mq. 6.467,00
Superficie territoriale da cedere al comune	Zona viabilità e parcheggio	mq. 1.341,00

Articolo 8 – Realizzazione degli interventi edili.

8.1 I titoli abilitativi per la realizzazione degli edifici residenziali e agricoli saranno rilasciati alle condizioni previste dalla L.P. n. 15/2015 e secondo le eventuali prescrizioni della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità della Valle dei Laghi.

Articolo 9 - Cessione gratuita al Comune di immobili - Messa a disposizione aree e garanzie.

9.1. La presente convenzione conferma i contenuti dell'articolo 9 della convenzione originaria.

Articolo 10 - Opere di urbanizzazione primaria.

10.1. In tema di Opere di urbanizzazione primaria si da atto che la variante 2019 al Piano di Lottizzazione Pergolese non prevede nessuna modifica, Sono pertanto confermati tutti gli impegni già contenuti nella convenzione originaria articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23.

Articolo 11 – Concessioni ad edificare

11.1. Il Comune rilascerà le concessioni ad edificare nel rispetto della normativa urbanistica vigente all'atto delle richieste, nonché di quanto previsto dal progetto di lottizzazione e della presente convenzione.

Articolo 12 - Contributo di concessione.

12.1 La ditta lottizzante che successivamente richiederà il rilascio della concessione edilizia sulla scorta del progetto di lottizzazione, sarà assoggettata al pagamento del contributo di concessione il cui esatto ammontare sarà determinato in base al progetto definitivo oggetto di concessione edilizia.

12.2 Poiché la ditta lottizzante si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente art. 10, il contributo di concessione verrà ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e pertanto di 1/3, in maniera tale che la quota soggetta a pagamento dovrà essere pari a 2/3 del contributo stesso.

12.3 Tutti gli oneri e contributi relativi agli allacciamenti ai sottoservizi, sono a carico della ditta lottizzante.

Articolo 13- Durata della convenzione.

13.1 Fermi restando i tempi e gli impegni previsti dagli articoli precedenti, il presente atto aggiuntivo della convenzione originaria non modifica i termini di validità della stessa convenzione che pertanto si considerano pari a 10 anni a partire dal 03/09/2015, data di sottoscrizione. Allo scadere del termine si applicano le norme previste dalla L.P. 15/2015, articolo 54.

Articolo 14 – Controversie

14.1 Le controversie nascenti da questa convenzione sono in prim'ordine deferite ad un collegio arbitrale di tre membri nominati, uno ciascuno, dalle due parti (ditta lottizzante e comune) e il terzo di comune accordo fra i due arbitri già designati, o, in difetto di accordo e ad istanza della parte più diligente, dal presidente del tribunale competente per territorio

14.2 In caso di mancata risoluzione nelle modalità del comma 1, la risoluzione delle controversie tra il Comune e i proponenti relative alla presente convenzione sono attribuite alla giurisdizione del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento.

14.3 La risoluzione delle controversie di natura contrattuale, che dovessero eventualmente sorgere tra gli operatori economici esecutori delle opere di urbanizzazione ed i proponenti, spettano in via esclusiva alla magistratura ordinaria competente presso il foro di Trento (TN), escludendo quindi il deferimento ad arbitri delle stesse ed escludendo, in ogni caso, il comune

Articolo 15 - Spese

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, sono a carico dei proponenti, con richiesta di ogni beneficio e agevolazione fiscale di legge applicabile alla presente convenzione

Articolo 16 - Trascrizione e benefici fiscali

I proponenti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.

Articolo 17 –Norme finali

Ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 i proprietari dichiarano di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali e danno il consenso al Comune al loro utilizzo ai fini di attività finalizzate all'assolvimento degli obblighi previsti per legge o regolamento

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della presente convenzione per le parti in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i lavori di urbanizzazione siano stati iniziati. Del pari, la convenzione decade, senza alcun onere o responsabilità per il Comune, qualora l'esecuzione della lottizzazione divenisse impossibile per la mancata autorizzazione delle opere o costruzioni da parte di altri enti.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di Legge e regolamentari in materia di edilizia ed urbanistica, contratti e lavori pubblici.

I signori Michele Bortoli, Elio Pisoni, MariaElisa Bassetti e Marco Gottardi, a norma dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e resi edotti da me ufficiale rogante sulla responsabilità anche penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dichiarano che in capo ai medesimi non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e che le Società dagli stessi rappresentate in questa sede non sono soggette a sanzioni o provvedimenti interdittivi comportanti il divieto di contrattare con la P.A. medesima.

Di quanto sopra, è stata redatta la presente convenzione che, previa lettura fattane alle Parti, dalle stesse viene confermata e sottoscritta, insieme con me ed in mia presenza, unitamente al precitato allegato "A", dopo avermi dispensato dalla lettura di quest'ultimo per averne, già prima d'ora, presa visione e confermata l'esattezza.

Il presente atto, scritto a macchina da persona di fiducia, ma sotto la mia costante direzione e sorveglianza, consta di n. ____ (_____) facciate uso bollo, di cui __ (_____) per intero e righe ____ (_____) della facciata __ (_____) fin qui escluse le firme.-----

Per il Comune di Madruzzo

Il Sindaco

LA DITTA LOTTIZZANTE

San Siro srl di Pisoni Elio & C.

Bassetti Maria Elisa

Gottardi Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE

Mattevi Dott.ssa Cinzia